



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98, art. 11 - ANNUALITÀ 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n. 431 del 1998, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

VISTA la DGR n. 29/5 dell'8 settembre 2023 recante "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2023 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11."

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2023.

Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate categorie. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. La residenza anagrafica nel Comune di Lula deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Art.2 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il "canone annuo effettivo", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a:

- A. € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A);
- B. € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B)

L'entità del contributo massimo erogabile è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato soportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare. Vale a dire:

ISEE del nucleo familiare X 14% (punto a) o 24% (punto b) = canone soportabile. canone annuo effettivo - canone soportabile = massimo contributo erogabile
Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone soportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone soportabile;
- Quindi: ammontare del contributo annuo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includano ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato del 25% entro i limiti massimi sopra dichiarati, o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere finanziati fino ad un massimo del 25%.

Per determinare il contributo ©, pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il Canone soportabile. Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato fino al 25%. Se il contributo è superiore rispetto alle soglie massime, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Art. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/> e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione richiesta e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente: protocollo@pec.comune.lula.nu.it
- tramite consegna a mano.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **30 DICEMBRE 2023**. Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali; le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata saranno escluse. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Art. 6 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
2. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
3. ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione;
4. Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
5. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
6. Copia di regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari).

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO E DEGLI ESCLUSI

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. Successivamente verrà redatta la graduatoria degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella FASCIA A o B. In caso di parità di incidenza del canone sul reddito, le domande verranno collocate in ordine crescente di ISEE complessivo.

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Lula all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/> mediante pubblicazione degli elenchi provvisori dei beneficiari e degli esclusi (con indicazione del numero di protocollo assegnato alla pratica) nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati. Gli elenchi saranno pubblicati per 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli stessi. Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali; qualora entro detti termini non pervengano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Lula ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti. A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

Art. 9 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Laura Ruiu. Per necessità di chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al tel. 0784/417900 dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui entra in possesso il Comune di Lula, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 11 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio On line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/>.

Lula, 18/09/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Laura Ruiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Salvatorina Boe